

COMUNE DI RUDIANO
Provincia di Brescia
SERVIZI FINANZIARI – UFFICIO TRIBUTI

INFORMATIVA AI CITTADINI

I.C.I. ANNO 2010

ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2010:

Il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 24/03/2010, ha stabilito per l'anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni ai fini dell'ICI:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA ICI 2010	DETRAZIONE
Prima casa e relative pertinenze A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7	ESENTE	
Prima casa e relative pertinenze A/1-A/8-A/9	5 (cinque) per mille	Euro 114,00
Prima casa e relative pertinenze A/1-A/8-A/9 per contribuenti diversamente abili con grado di invalidità pari o superiore al 71% certificato, titolari di diritti reali di godimento o contribuenti con familiare convivente diversamente abile con grado di invalidità pari o superiore al 71% certificato.	5 (cinque) per mille	Euro 150,00
Altri immobili	7 (sette) per mille	

N.B. Per ottenere l'ulteriore detrazione di Euro 150,00 il contribuente deve presentare richiesta all'Ufficio Tributi del Comune entro il 15 Maggio utilizzando apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Tributi o scaricabile del sito Internet.

In base all'art. 11 del nuovo Regolamento I.C.I., approvato con atto del C.C. n. 13 del 10/03/2008 e successivamente modificato con atto C.C. n. 12 del 03/03/2009, si considera abitazione principale, **con conseguente ESENZIONE per le categorie catastali A/2-A/3-A/4-A/5-A/6-A/7:**

- ◆ Quella posseduta dall'anziano o disabile che acquisisce la residenza e/o domicilio in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- ◆ Quella posseduta dall'anziano o disabile che acquisisce la residenza e/o domicilio presso parenti di primo grado che provvedano ad accudirli, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- ◆ Quella concessa in uso gratuito ai propri genitori, suoceri, figli, generi e/o nuore, nipoti, nonni, fratelli/sorelle a condizione che gli stessi abbiano la propria residenza nell'immobile. Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre all'abitazione principale;
- ◆ Quella posseduta dal coniuge separato o divorziato, non assegnatario dell'ex casa coniugale attribuita all'altro coniuge. Tale beneficio spetta in proporzione alla quota posseduta a condizione che il coniuge non assegnatario non possieda altro immobile ad uso abitativo nel medesimo Comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale.

VISTO il D.L. 27/05/2008 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24/07/2008 n. 126 - art. 1 (ESENZIONE ICI PRIMA CASA).

N.B.: SI INTENDONO PERTINENZE LE UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE E CLASSIFICABILI NELLE CATEGORIE CATASTALI C/2, C/6 E C/7 **DI SUPERFICIE COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 200 MQ.**

TERMINI DI VERSAMENTO:

IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA PUO' ESSERE EFFETTUATO:

- IN 2 RATE:

ACCONTO ENTRO IL 16 GIUGNO: 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite per l'anno precedente;

SALDO DAL 01 AL 16 DICEMBRE: a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, calcolato sulla base delle aliquote stabilite per l'anno in corso, con eventuale conguaglio sulla 1^ rata versata.

IN UN'UNICA SOLUZIONE: entro il 16 giugno sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso.

Il versamento I.C.I. per l'anno 2010 va effettuato tramite bollettino di C/C postale oppure tramite Mod. F24.

Il **Bollettino** deve essere intestato a: **COMUNE DI RUDIANO - SERVIZIO DI TESORERIA GESTIONE ICI** con l'indicazione del C.C.P. n. **81222572**.

Il **Mod. F24** può essere utilizzato presso banche, agenti per la riscossione e uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.

NON C'E' OBBLIGO DI VERSAMENTO SE L'IMPOSTA ANNUALE E' INFERIORE AD € 12,00
(ART. 15 - REGOLAMENTO I.C.I. - APPROVATO CON ATTO C.C. N. 13/2008).

Dal 1° Gennaio 2007 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso da 50 centesimi in su, sempre nel rispetto dell'importo minimo (□ 12,00).

RAVVEDIMENTO OPEROSO (ART. 16 COMMA 5 DECRETO LEGGE 185/2008)

Si ricorda che i contribuenti I.C.I. che abbiano omesso e/o ritardato, in tutto o in parte, il versamento I.C.I. per l'anno 2009 e successivi, possono, entro i termini previsti per legge, avvalersi del **RAVVEDIMENTO OPEROSO**. In tal caso viene data la possibilità, presentandosi presso lo Sportello I.C.I. del Comune di Rudiano, di compilare un apposito prospetto di liquidazione che, rispetto alla normale attività di liquidazione dell'imposta, comporta notevoli riduzioni delle sanzioni. **Si precisa che l'art. 16 del decreto-legge n. 185/2008 "Anticrisi" novella l'art. 13 del D.LGS. 472/97 in tema di ravvedimento da parte del contribuente relativamente alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie stabilendo una riduzione delle stesse sanzioni.**

DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE I.C.I. 2010 PER L'ANNO 2009

La dichiarazione va presentata, utilizzando obbligatoriamente il modello ministeriale, limitatamente a quegli immobili per i quali, nel corso del 2009, si sono verificate delle variazioni.

Pertanto, con riferimento alle variazioni intervenute nel corso del 2009, la suddetta dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo dovuto attengono a riduzione d'imposta e in quelli in cui dette modificazioni non sono immediatamente fruibili attraverso la banca dati catastale (L'operatività del sistema di fruizione dei dati catastali a favore dei Comuni è stata accertata in data 18/12/2007 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio).

Si riportano di seguito alcuni esempi che comportano l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- ◆ la costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- ◆ la concessione di immobili in locazione finanziaria (leasing);
- ◆ gli immobili che hanno mutato le loro caratteristiche (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili; immobili ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito; immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa).

La **“Dichiarazione di variazione I.C.I.”** deve essere presentata in **DUE COPIE** (di cui una per il Comune e l'altra per l'elaborazione meccanografica) limitatamente agli immobili, siti nel territorio comunale, per i quali si

sono verificate variazioni nel corso dell'anno 2009. La dichiarazione, redatta su apposito modulo ministeriale, deve essere consegnata con le seguenti modalità:

- consegnata a mano all'Ufficio Tributi del Comune

oppure

- spedita, in busta bianca chiusa, a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno, indirizzata al Comune di Rudiano – Ufficio Tributi e riportante sul frontespizio la dicitura “Dichiarazione I.C.I. 2009”.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

per le persone fisiche: ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA FISCALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE PERSONE FISICHE

per le persone giuridiche: ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA FISCALE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER LE PERSONE GIURIDICHE

INFORMAZIONI:

Per eventuali informazioni rivolgersi allo Sportello I.C.I. del Comune al seguente numero telefonico 030/7060736 nei giorni di:

- MERCOLEDI' dalle 08.30 alle 12.30
- VENERDI' dalle 08.30 alle 12.30

Il Servizio Finanziario – settore Tributi è comunque a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti e per fornire la modulistica necessaria negli orari d'ufficio o telefonando ai numeri: 030/7060711 – 030/7060727.

Si ricorda infine che tutte queste informazioni sono consultabili direttamente sul sito Internet del Comune di Rudiano: www.comune.rudiano.bs.it

Dalla Residenza Municipale, Aprile 2010

F.TO L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Rosa Rag. Fabio

F.TO IL SINDACO
Moletta Dott.ssa Simona